

INPS

DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI

ROMA, 2 maggio 1994

**CIRCOLARE N. 131**

Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali  
Ai Primari Coordinatori generali e, primari Medico legali  
Ai Direttori dei Centri operativi

e, per conoscenza

Al Commissario Straordinario  
Ai Vice Commissari  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO:

Art. 3 del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito In legge 20 maggio 1993, n. 151. Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Con circolare n. 97 del 24 aprile 1993 (1) sono state impartite le prime istruzioni applicative in merito alla disposizione introdotta dall'art. 3 del D.L. in oggetto, convertito in L. 20 maggio 1993, n. 151 (2), che stabilisce, nei confronti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato, l'obbligo dell'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dalla contrattazione stessa, ai fini della concessione dei benefici di sgravi per il Mezzogiorno e di fiscalizzazione.

Sono stati approfonditi, nel frattempo, i contenuti della norma predetta, attraverso un esame della disciplina contrattuale del comparto, al fine di dirimere i dubbi insorti in merito all'applicazione della disposizione innovativa così introdotta.

Gli accordi interconfederali, stipulati il 3 agosto ed il 3 dicembre 1992 tra CNA, CASA, CLAAI, CONFARTIGIANATO e Cgil, Cisl, e Uil, prevedono, nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva ed occupazionale delle imprese artigiane, sia con la struttura contrattuale come complessivamente definita la costituzione di un sistema di Enti bilaterali paritetici articolato su due livelli, nazionale e regionale. (1) (2)

All'interno dell'Ente bilaterale, che è finalizzato all'erogazione di prestazioni e di servizi, per le imprese ed i lavoratori, di comune utilità per entrambe le parti, si collocano i vari Fondi promossi dalla contrattazione interconfederale e categoriale, che rappresentano strumenti tecnico - economici per l'adempimento di obblighi contrattualmente previsti: si citano, ad esempio, il Fondo bilaterale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane ed il Fondo per la rappresentanza sindacale. In sede regionale le articolazioni di tali organismi possono anche essere diverse.

Il primo Fondo citato si alimenta con il versamento da parte delle imprese artigiane (con esclusione di quelle dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione) di una quota pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza prevista per l'operaio specializzato del settore di appartenenza), moltiplicata per il numero dei dipendenti in forza al 30 giugno, con obbligo di pagamento entro il 15 luglio di ogni anno.

Scopo del Fondo è provvedere e tutelare e a garantire la continuità nel tempo del patrimonio di professionalità acquisito tanto dalla compagine aziendale artigiana quanto dal titolare d'impresa, per consolidarne la presenza sul mercato e la fisionomia tipica sotto l'aspetto produttivo.

Il secondo Fondo, che interessa tutte le aziende con consistenza occupazionale fino a 15 dipendenti, è costituito dal versamento di lire 9.000 annue per dipendente. corrisposte in unica soluzione (a mezzo DM 10/2), unitamente ai contributi obbligatori dovuti all'INPS relativi al mese di novembre di ciascun anno; detto Fondo ha per obiettivo la rappresentanza sindacale.

La contrattazione collettiva di riferimento per le imprese artigiane ha quindi previsto un articolato sistema di interventi, attraverso un complesso di organismi contrattuali di supporto rispetto all'attività dei lavoratori e delle imprese, che si collocano, appunto, fra gli istituti normativi indicati dall'art. 3 della L. 151/1993, ai fini delle agevolazioni di sgravi per il Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Deve pertanto ritenersi che, in caso di inosservanza di dette clausole, le imprese artigiane, rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, decadano dal beneficio degli sgravi per il Mezzogiorno e/o della fiscalizzazione degli oneri sociali, ai sensi dell'espressa statuizione di cui all'articolo di legge in esame.

#### Modalità operative

Per il versamento delle somme dovute al Fondo per la rappresentanza sindacale è stata stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973. N.311 tra l'Istituto e le confederazioni artigiane una convenzione che prevede la riscossione delle quote come sopra determinate a titolo di contributo di assistenza contrattuale, tramite mod. DM 10/2.

Ai sensi di detta convenzione, le aziende artigiane, escluse quelle del settore edile, (le aziende dell'edilizia versano il contributo in questione alle casse edili in forza del CCNL stipulato in data 15.11.91 ( art. 89), provvedono al versamento in unica soluzione. unicamente ai contributi dovuti all'Istituto con il modello DM ed2 relativo al mese di novembre di ciascun anno (da presentare a dicembre), determinando l'importo complessivo da versare nel prodotto tra L. 9.000 dovute in misura fissa ed il numero dei lavoratori in forza all'impresa nello stesso mese di novembre.

A tal fine le imprese procederanno come segue:

- esporranno nel primo rigo in bianco del quadro B-C. nella colonna "cod.". il codice W 150, preceduto dalla dizione "contr. ass. contr.";
- indicheranno nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" l'importo da versare.

Il versamento dei contributi dovuti al Fondo per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane. che avviene a mezzo c/c bancario a cura delle imprese interessate sarà verificato, con le consuete modalità, nel corso delle eventuali indagini ispettive.

#### Decorrenza della normativa

Come è noto, la disciplina in esame è stata introdotta dal D.L. 22 marzo 1993, n. 71; pertanto i relativi obblighi sorgono a decorrere dal mese di marzo 1993 e riguardano, data l'ampiezza della previsione legislativa, tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato, siano o non iscritte alle Associazioni firmatarie.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

TRIZZINO

(1) V. Atti Ufficiali - 1993. pag. 2435

(2) V. Atti Ufficiali - 1993. pag. 2662

